



Tribunale Ordinario di Brescia

Avv. AMATO GUIDO
 VIA PRIVATA DE VITALIS, 44
 25124 BRESCIA 030 226398

Sezione S4 - VIA L. GAMBARA 40 BRESCIA

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione nuova udienza

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 1957/2011

Giudice NANNI GUSTAVO

Data prossima udienza: Ore.

Data ultima udienza:

Parti nel procedimento

Attore principale	FIOM CGIL Avv. AMATO GUIDO
Convenuto principale	FALLIMENTO PRESSOFUSIONI VALTRUMPLINE SAS DI SIGURTA' MARIO Avv.
Convenuto (altro)	FALLIMENTO SIGURTA' MARIO Avv.

Brescia 03/03/2012

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione Commerciale

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

dott. Stefano Rosa, presidente

dott. Gianni Sabbadini, giudice

dott. Gustavo Nanni, giudice rel.

in scioglimento della riserva assunta sull' opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da FIOM-CGIL nel Fallimento Pressofusioni Valtrumpline s.a.s. di Sigurtà Mario & C. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal G.D. con decreto 13-1-2011, ha pronunciato il seguente

DECRETO

-la FIOM-CGIL ha chiesto di insinuarsi nel passivo del Fallimento Pressofusioni Valtrumpline s.a.s. di Sigurtà Mario & C. facendo valere un credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1) c.c. per euro 2.965,20 -oltre rivalutazione ed interessi- relativo ai contributi sindacali di otto dipendenti per gli anni 2007, 2008 e 2009;

-il G.D. ha ammesso il credito al rango chirografario, negandone, dunque, la natura privilegiata;

-si oppone oggi allo stato passivo la FIOM-CGIL argomentando la riconducibilità dei contributi sindacali allo schema della cessione del credito, che attribuirebbe al sindacato cessionario la medesima posizione giuridica del lavoratore cedente verso il datore di lavoro ex art. 1263 c.c.;

-l' opposizione risulta meritevole di accoglimento

-l' art. 6 del CCNL Federmeccanica, pacificamente applicabile nei rapporti "inter partes", recita: *"l' azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all' azienda dal lavoratore stesso. Le deleghe avranno, validità*

permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento";

-il punto è se la "delega" menzionata dalla norma pattizia integri una vera e propria delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. o non, piuttosto, una cessione di credito ex art. 1260 c.c., potendo il sindacato mutuare il privilegio che assiste il credito del lavoratore nella sola seconda ipotesi;

-gli argomenti che depongono nel senso di una scelta necessitata per l'opzione delegatoria sono noti: a) l'obbligo "ex lege" in capo al datore di lavoro di corrispondere direttamente i contributi al sindacato già previsto dai commi secondo e terzo dell' art. 26 dello Statuto dei lavoratori abrogati dal referendum dell' 11-6-1995 risulterebbe indirettamente ripristinato attraverso il meccanismo della cessione, che prescinde di per sé dal consenso del debitore ceduto (laddove con la delegazione il datore di lavoro assume volontariamente la prestazione, esprimendo il proprio consenso in sede di contrattazione collettiva od individuale); b) la cessione priverebbe definitivamente il lavoratore della titolarità del credito; c) l'irrevocabilità della cessione impedirebbe al lavoratore l'esercizio della libertà costituzionale di revocare la propria iscrizione al sindacato; d) la cessione del credito futuro risulterebbe priva di causa al momento della stipulazione, maturandosi i contributi sindacali via via solamente alla scadenza di ciascun periodo associativo;

-sono altrettanto noti gli argomenti di segno contrario: a) la soggezione del datore di lavoro alla cessione del credito impedirebbe discriminazioni tra associazioni firmatarie e non firmatarie dei contratti collettivi in ordine al conseguimento dei contributi, vincolando il datore di lavoro al pagamento a prescindere dall'esistenza di una disposizione del contratto collettivo; b) il referendum del 1995, provocando la caducazione dell'obbligo legale del datore di lavoro, avrebbe, però, mantenuta intatta l'autonomia delle parti nel disporre degli strumenti del diritto privato -tra i quali la

cessione del credito- quanto alla regolamentazione del pagamento dei contributi; c) l' eventuale aggravamento dei costi dell' adempimento subito passivamente dal datore di lavoro in esito alla cessione del credito- rileverebbe solamente sul piano della valutazione concreta della conformità della modificazione della modalità prestazione alla correttezza che deve presiedere all' esecuzione del contratto ex art.1175 c.c.;

-si tratta, questi ultimi, di argomenti recepiti dalle SS.UU. della S.C. (n. 26289/05), che hanno, altresì, precisato come alla esplicita destinazione della cessione del credito all' assolvimento della contribuzione associativa consegue l' esaurimento dell' efficacia della cessione stessa tutte le volte in cui venga meno il rapporto associativo, sicchè i pagamenti effettuati dal datore di lavoro al sindacato successivamente alla "*revoca della delega*" (alla quale corrisponde l' obiettivo esaurimento della causa della cessione) debbono intendersi rivolti ad un soggetto diverso dal creditore e, dunque, sortiscono effetto liberatorio solamente se il datore non abbia avuto contezza della "*revoca*";

-alla luce dei principi espressi dalle SS.UU. (ai quali si è uniformata compatta la giurisprudenza successiva: Cass. n. 9049/11; Cass. n. 21368/08; Cass. n. 19725/08; Cass. n. 16383/06; Cass. n. 16186/06; Cass. n. 13250/06) si può, pertanto, concludere per la sussumibilità nella cessione del credito della "*delega*" di cui all' art. 6 del CCNL, che sembra innescare un automatico rapporto obbligatorio tra il datore di lavoro ed il sindacato meglio compatibile con la cessione piuttosto che con la delegazione (v. da ultimo, proprio sull' interpretazione dell' art. 6, Trib.Bologna 29-4-2009);

-resta da aggiungere che -dopo la riforma dell' art. 1 del DPR n. 180/50 ("inscquestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti") operata dall' art. 1, comma 137, l. n. 311/04, che ha reso incedibili, al di fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (poi modificato dal DL n. 35/05 conv. nella l. n. 80/05), anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai

dependenti- si è discusso se il divieto ricomprenda anche le cessioni destinate alle contribuzioni sindacali;

-la questione, pur dibattuta in dottrina e nella giurisprudenza di merito, registra la condivisibile prevalenza dell' orientamento favorevole alla cedibilità nei limiti del quinto dello stipendio: dal combinato disposto degli artt. 1, 5, 15, 52, 53, del menzionato DPR n. 180/50 si desume che la ragion d' essere del sistema normativo è quella di contrastare il fenomeno dell' usura, vietandosi al lavoratore la cessione dei crediti retributivi futuri a beneficio di soggetti diversi da quelli bancari per estinguere un prestito in denaro, sicchè, quando non ricorra una siffatta specifica esigenza protettiva, la cessione resta consentita (cfr., da ultimo, App. Torino 9-2-2009);

-in definitiva, il credito della ricorrente può essere collocato nel rango privilegiato;

-le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

-ammette al passivo del Fallimento Pressofusioni Valtrunpline s.a.s. di Sigurtà Mario & C. il credito di euro 2.659,20 della FIOM CGIL con il rango privilegiato ex art 2751 bis n. 1) c.c., oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all' esecutività dello stato passivo ed interessi sul capitale rivalutato dalla maturazione del credito sino al deposito del primo progetto di riparto utile;

-condanna il Fallimento Pressofusioni Valtrunpline s.a.s. di Sigurtà Mario & C. a rifondere alla FIOM CGIL le spese processuali, liquidate in euro 500,00 per diritti ed euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Brescia, li 8-2-2012.

Si comunichi.

Tribunale Ordinario di Brescia
Depositato oggi 15 MAR 2012
Funzionario Giudiziario
Torlani Antonio

Il Presidente

FUNZIONARIO
A. Torlani